



**ORIGINALE**

**CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO**  
**Provincia di Teramo**

---

## Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 15-09-20 Numero 58

<b>Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020</b>
--

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di settembre alle ore 13:50, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
<b>DI PIETRO CRISTINA</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>DE DOMINICIS RICCARDO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>D'ALESSIO BARBARA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>DI LORENZO GENNARINO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>MARCELLINI GABRIELE</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'Avv. DI PIETRO CRISTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 12/08/1997, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

*“In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;*

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Visti:

- a) l'articolo 13, comma 14, lettera a) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 21 dicembre 2011, n. 216, che ha abrogato l'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (conv. in Legge n. 126/2008) con il quale era stato disposto il blocco degli aumenti tributi locali a partire dal 28 maggio 2008 contestualmente all'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale;
- b) l'articolo 4, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, che ha abrogato l'articolo 77-bis, comma 30 e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (conv. in Legge n. 133/2008) nonché l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, norme con le quali il legislatore aveva ulteriormente confermato il divieto di

aumento delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali sino alla completa attuazione del federalismo fiscale;

Atteso quindi che a partire dal 1° gennaio 2012 è stato definitivamente superato il blocco degli aumenti dei tributi locali e che, conseguentemente, gli enti locali possono incrementare le aliquote e le tariffe entro i limiti massimi eventualmente fissati per legge;

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, come modificato dall'art. 30, comma 17, della legge n. 488/1999, il quale prevede che i comuni possono aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Atteso che questo Comune ha disposto di non applicare alcun aumento;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2012 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica) risulta invariata ai fini della classe di assegnazione;

Richiamato l'articolo 3, comma 16-*sexies*, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale ha demandato ad un decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere;

Visto l'articolo 1 del DM Economia e Finanze 26 luglio 2012 (GU n. 185 del 9 agosto 2012), il quale esenta dal pagamento dell'imposta l'indicazione del marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non eccede i seguenti limiti:

- a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

Visto il prospetto di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 20/05/2011, e successive modificazioni ed integrazioni;

A votazione unanime e palese;

### **DELIBERA**

1. di determinare per l'anno 2020, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell'allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



## Comune di Civitella del Tronto ( TE )

### TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ – ANNO 2020

TARIFFA			
MEZZO PUBBLICITARIO <i>importi riferiti ad installazioni nei centri abitati</i>		ANNUALE	GIORNALIERA
1	<b>Insegne d'esercizio non luminose</b> <i>(per mq di superficie occupata dal messaggio)</i>	€ 8,26	€ 0,83
2	<b>Insegne d'esercizio luminose</b> <i>(per mq di superficie occupata dal messaggio)</i>	€ 82,63	€ 8,26
3	<b>Pre insegne</b> <i>(per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio)</i>	€ 8,26	€ 0,83
4	<b>Cartelloni non luminosi</b> <i>(per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio)</i>	€ 8,26	€ 0,83
5	<b>Cartelloni luminosi</b> <i>(per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio)</i>	€ 82,63	€ 8,26
6	<b>Striscioni, locandine e stendardi, non luminosi</b> <i>(per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio)</i>	€ 8,26	€ 0,83
7	<b>Striscioni, locandine e stendardi, luminosi</b> <i>(per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio)</i>	€ 8,26	€ 0,83
8	<b>Segni orizzontali reclamistici</b> <i>(per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio)</i>	€ 8,26	€ 0,83
9	<b>Impianti pubblicitari di servizio, non luminosi</b> <i>(per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio)</i>	€ 8,26	€ 0,83
10	<b>Impianti pubblicitari di servizio, luminosi</b> <i>(per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio)</i>	€ 82,63	€ 8,26
11	<b>Impianti pubblicità e propaganda</b>	€ 8,26	€ 0,83
11.a	<b>Pubblicità su veicoli di uso pubblico, all'interno o all'esterno</b> <i>(per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio)</i>	€ 16,53	€ 1,65
11.b	<b>Pubblicità su veicoli di uso privato</b> <i>(per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio)</i>	€ 20,66	€ 2,07
11.c	<b>Pubblicità con proiezione luminose, diapositive e simili</b> <i>(per ciascun metro quadrato di superficie occupata dalla proiezione)</i>		€ 2,07
11.d	<b>Pubblicità con aereomobili</b> <i>(per ciascun giorno di pubblicità)</i>		€ 49,58
11.e	<b>Pubblicità con palloni frenati</b> <i>(per ciascun giorno di pubblicità)</i>		€ 24,79
11.f	<b>Pubblicità con lancio e distribuzione di volantini, manifestini</b> <i>(per ciascuna persona impiegata, giornalmente, nella distribuzione)</i>		€ 2,07
11.g	<b>Pubblicità sonora</b> <i>(per ciascun mezzo impiegato nella diffusione del sonoro, anche se mobile, per ogni giorno o frazione)</i>		€ 6,20



## Comune di Civitella del Tronto ( TE )

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – ANNO 2020

(D Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 art. 19)

### 1) Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2)

<b>PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm 70 X 100</b>					
Manifesti costituiti da meno di 8 (otto) fogli		Manifesti costituiti da otto fino a 12 (dodici) fogli (comma 4)		Manifesti costituiti da più di 12 (dodici) fogli (comma 4)	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
€ 1,03	€ 0,31	€ 1,55	€ 0,47	€ 2,06	€ 0,62

### 2) Diritto per commissioni di inferiore 50 fogli (comma 2)

<b>PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm 70 X 100</b>					
Manifesti costituiti da meno di 8 (otto) fogli		Manifesti costituiti da otto fino a 12 (dodici) fogli (comma 4)		Manifesti costituiti da più di 12 (dodici) fogli (comma 4)	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
€ 1,55	€ 0,47	€ 2,33	€ 0,70	€ 3,10	€ 0,94

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Dott. Giampaolo Paolucci

Il Sindaco

DI PIETRO CRISTINA